

PROCEDURA APERTA
“VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA TORRENTE POLCEVERA – SUBLOTTO 3”

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Sviluppo Genova S.p.A., alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la realizzazione dell’intervento denominato “*Viabilità in sponda destra torrente Polcevera – Sublotto 3*”.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre DOC n. 455/PES/5.04.3/K004 del 17/06/2020 e avverrà mediante procedura aperta sopra soglia europea, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo), ai sensi dell’art. 95 comma 6 D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, anche solo “Codice”).

Il progetto è stato validato dal R.U.P. ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/16, come risulta dalla relazione di Validazione doc. n. 455/PES/5.04.3/K003 del 26/02/2020. I lavori saranno svolti a Genova nel quartiere di Cornigliano, in corrispondenza della foce del torrente Polcevera, sponda orografica destra.

L’appalto è finanziato come descritto al punto III.1.2) del Bando di Gara.

Il CIG è 8343554692, il CUP è H31B99000010001.

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Luca Castagna (sviluppogenova@pec.it – Via San Giorgio 1 – 4° piano, 16128 Genova).

1 | PIATTAFORMA TELEMATICA DI GESTIONE DELLA GARA D’APPALTO

La presente procedura di gara verrà gestita tramite piattaforma telematica, accessibile tramite il seguente link: <https://sviluppogenova.acquistitelematici.it/>

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, gli operatori economici dovranno completare, gratuitamente, la necessaria procedura di iscrizione preliminare a tale piattaforma, seguendo le istruzioni ivi indicate.

Una volta effettuata tale registrazione, gli operatori economici interessati potranno visualizzare ogni informazione sulla presente procedura e compiere le relative operazioni (ad es. presentare offerta, inviare quesiti di gara, inviare eventuale documentazione integrativa qualora richiesta dalla Stazione Appaltante, etc.).

Al momento dell’iscrizione preliminare verrà richiesto l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, ma, una volta completata l’iscrizione gli operatori economici dovranno integrare le informazioni inserite

accedendo alla propria area personale. In particolare, dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, su cui ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura di gara.

In relazione alle questioni, dubbi o problematiche relative al funzionamento della piattaforma, alle modalità operative del suo utilizzo, si invita a visionare le istruzioni contenute nella voce “**Manuali e Guide**” reperibile nella colonna a sinistra della schermata “Home” della piattaforma e, se necessario, richiedere assistenza aprendo un ticket tramite la voce “**Supporto Tecnico**” (reperibile poco più in basso rispetto a “Manuali e Guide”).

Ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura di gara (ad es. quesiti o integrazioni documentali richieste in sede di soccorso istruttorio) dovrà essere inviata a Sviluppo Genova S.p.A. tramite la piattaforma stessa, attraverso la messaggistica reperibile nella propria area personale degli operatori economici e **non** direttamente dalla casella PEC dei concorrenti a quella della Stazione Appaltante.

Allo stesso modo, ogni comunicazione da parte di Sviluppo Genova S.p.A. verrà inviata agli operatori economici interessati tramite piattaforma e sarà visibile sia nella messaggistica nell'area personale che direttamente nella casella pec. I riscontri a tali comunicazioni dovranno essere esclusivamente forniti tramite la piattaforma telematica.

Al momento della registrazione sulla piattaforma, gli operatori economici hanno l'onere indicare il proprio indirizzo di posta elettronica **certificata**, al quale riceveranno ogni comunicazione di gara.

Qualora venisse indicato un indirizzo di posta elettronica **non** certificata, le comunicazioni effettuate tramite piattaforma telematica verranno inviate all'indirizzo indicato e si riterranno validamente effettuate, anche se recapitate ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria.

In tal caso, anche in caso di mancato ricevimento, l'interessato non potrà vantare alcun diritto, stante l'onere a suo carico di indicare la propria PEC e l'impossibilità per la Stazione Appaltante di sincerarsi dell'effettiva consegna della posta elettronica ordinaria.

In tale circostanza, la Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di richiedere che il concorrente interessato provveda a modificare la propria anagrafica inserendo un indirizzo di posta certificata in luogo di quella ordinaria.

2 | PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO – DISCIPLINA PROCEDURALE

La presente procedura di gara, per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal Bando di Gara e dal presente Disciplinare, resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di appalti pubblici.

Al riguardo, e a mero titolo esemplificativo, si indicano i seguenti provvedimenti che costituiscono le principali fonti normative disciplinanti il presente appalto:

- D.Lgs. n 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento Generale), per le parti ancora in vigore;
- Linee Guida A.N.A.C. emanate in attuazione del D.Lgs. 50/2016 tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:
 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Offerta economicamente più vantaggiosa”;
 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;
 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto

che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”

- Decreti Ministeriali, Regolamenti e Circolari emanati in attuazione del D.Lgs. 50/2016, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:
 - D. M. M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018, “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
 - D. M. M.I.T. del 2 dicembre 2016, “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. 50/2016”;
 - CIRCOLARE M.I.T. n. 3 del 18 luglio 2016, “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE)”;
 - D. M. Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018, “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie”;
- Deliberazioni, circolari, comunicati o altri chiarimenti dell’A.N.A.C., tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:
 - FAQ AVCpass, reperibili al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento, nonché di ogni altra eventuale disposizione contenuta in particolari atti della Stazione Appaltante, in relazione alla particolare natura ed all'oggetto dell'appalto, ancorché qui non espressamente richiamata.

3	DOCUMENTAZIONE DI GARA
----------	-------------------------------

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Schema di contratto;
- d) Capitolato Speciale di Appalto (nel seguito anche “C.S.A.”), costituito dalle Norme Generali, dalle Norme Tecniche, nonché tutti i suoi Allegati;
- e) elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo, esplicitati nell’elenco elaborati allegato al C.S.A.;
- f) Cronoprogramma di cui all’art. 40 D.P.R. 207/2010;
- g) Elenco prezzi unitari;
- h) Computo metrico estimativo;
- i) Piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati;
- j) Modulo A – domanda di partecipazione;
- k) Modulo B – dichiarazione integrativa;
- l) Dichiarazione di offerta - Lista delle lavorazioni e forniture.

Successivamente alla pubblicazione del bando di gara su GURI, il CSA, il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto e gli altri documenti ed elaborati di gara saranno disponibili sul sito internet

<http://www.sviluppogenova.com/index.php/category/bandi-gare/lavori/>; la modulistica di gara sarà anche disponibile sulla piattaforma telematica <https://sviluppogenova.acquistitelematici.it/>.

È fatto obbligo a tutti i concorrenti di scaricare tutti i documenti di gara.

4 | OGGETTO DELL'APPALTO

Le attività previste dall'appalto, regolate e meglio descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, alla cui più dettagliata disciplina e descrizione si rimanda, consistono, sinteticamente, nella realizzazione, in Genova (quartiere di Cornigliano), di una infrastruttura stradale finalizzata a creare un collegamento diretto in direzione nord-sud fra la viabilità esistente in sponda orografica destra del torrente Polcevera (via Tea Benedetti) e la "Strada urbana di scorrimento da lungomare Canepa a piazza Savio" (nel seguito anche solo "Strada a mare" o "Guido Rossa"), al fine di convogliare direttamente il flusso veicolare proveniente dalla val Polcevera nella direttrice di scorrimento levante-ponente già in esercizio, e il contestuale rifacimento del tratto terminale dell'argine destro del torrente.

L'esecuzione delle lavorazioni in alveo previste nel presente appalto è vincolata al rigoroso rispetto delle prescrizioni rilasciate dagli enti competenti finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico e comporterà necessariamente l'esigenza di coordinamento con l'intervento di adeguamento dell'argine in sponda sinistra del torrente Polcevera, oggetto di separato appalto, secondo la disciplina espressamente prevista nel Capitolato Speciale d'appalto, cui si rimanda, anche per gli effetti che tale coordinamento potrà indurre sulla programmazione, sullo svolgimento, sull'andamento e sulla durata dei lavori.

In ragione della natura e delle caratteristiche dell'intervento, nel rispetto del percorso progettuale espletato, l'appalto non è suddiviso in lotti, come precisato nel bando di gara e nel Capitolato Speciale d'appalto.

5 | VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa, ammonta ad € **6.076.323,71** (Euro seimilionesettantaseimilatrecentoventitre/71), di cui:

- € 5.841.978,75 quale importo "a corpo" dei lavori soggetto a ribasso;
- € 234.344,96 quale importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara soggetto a ribasso, I.V.A. esclusa, ammonta pertanto ad € **5.841.978,75** (Euro cinquemilionioctocentoquarantunomilanovecentosettantotto/75).

Il contratto verrà stipulato "a corpo", con offerta a prezzi unitari.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato secondo quanto previsto al Capo VI del CSA.

Si segnala all'attenzione dei concorrenti la peculiarità dell'intervento diffusamente illustrata nel Capitolato Speciale d'Appalto, tra cui in particolare la disciplina indicata agli artt. 7.5.2 e 4.3 del predetto documento.

6 | TERMINI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il termine ultimo per ultimare tutte le attività oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto dal cronoprogramma e dal Capitolato Speciale d'Appalto, è fissato in 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Come esplicitato nel Capitolato Speciale d'Appalto, in tale termine sono considerati anche i giorni di maltempo, ordinariamente prevedibili, che precludono l'esecuzione totale o parziale dei lavori, nonché le ferie contrattuali.

7 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016.

È ammessa la partecipazione raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 D.Lgs. 50/2016.

A pena di esclusione:

- È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). In caso di violazione sono esclusi dalla gara tutti i partecipanti coinvolti.
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. In caso di violazione sono esclusi dalla gara tutti i partecipanti coinvolti.
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. In caso di violazione sono esclusi dalla gara tutti i partecipanti coinvolti. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- È vietato, per i consorziati per i quali il consorzio stabile o il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o il consorzio tra imprese artigiane concorre, partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibile. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario della progettazione posta a base di gara non può partecipare alla presente gara di appalto, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta.

I medesimi divieti si applicano ai soggetti controllati, controllanti o collegati all'aggiudicatario della progettazione.

Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del Codice Civile.

Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti sopra indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori economici.

7.1 REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 ed al Libro I Titolo I Capo II di tale D.Lgs.;

- le cause ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Non è ammessa, inoltre, la partecipazione alla gara di concorrenti che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

7.2 REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, indicati dal bando di gara e in questa sede riportati:

- A. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, per attività corrispondenti a quelle oggetto dell'appalto, oppure nel Registro Professionale o Commerciale o albo equivalente dello Stato di residenza, come previsto all'art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016.

Tale requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici che compongono il concorrente che partecipa alla gara o, nel caso di consorzi stabili o soggetti assimilabili, dal consorzio stabile e dalle consorziate indicate come esecutrici;

- B. attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 216 comma 14 D.Lgs. 50/2016 e 61 D.P.R. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere nelle seguenti categorie di lavori di cui all'allegato A del D.P.R. 207/2010:

Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Prevalente o scorporabile	Superspecialistica (D.M. 248/2016)	Importo (€)	incidenza % sul valore appalto
OG3	IV bis	sì	Prev.	no	€ 3.014.453,50	49,610%
OG8	III bis	sì	Scorp.	no	€ 1.247.218,69	20,526%
OG6	III bis	sì	Scorp.	no	€ 1.038.044,09	17,083%
OS21	III	sì	Scorp.	sì (ma al di sotto del 10%)	€ 581.843,77	9,576%
OG10	I	sì	Scorp.	no	€ 194.763,66	3,205%

Sulla base dell'articolazione sopra riportata è individuata la categoria OG3 come categoria prevalente, per un importo di € 3.014.453,50.

Lo schema sopra riportato individua altresì, le categorie OG8, OG6, OS21 e OG10 come scorporabili con obbligo di qualificazione; ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera b) del D.L. 47/2014 (convertito in Legge dalla L. n. 80 del 23 maggio 2014) tali lavorazioni non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni. Dette categorie sono scorporabili ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. In assenza di qualificazione sussiste l'obbligo di subappalto ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, fermo restando il rispetto di quanto previsto al successivo art. 9.

Ai sensi degli artt. 105 c.5 e 89 c.11 del D.Lgs 50/2016, le opere di categoria OS21 sono subappaltabili senza le limitazioni previste ex art. 89 comma 11 D.Lgs 50/2016 in relazione alle categorie "S.I.O.S." di cui al D.M. 248/2016 e possono costituire oggetto di avvalimento, in quanto non superano il limite del 10% dell'importo totale dei lavori.

Con riferimento al requisito di qualificazione indicato al presente art. 7.2 lett. B, si precisa che:

1. i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2 D.P.R. 207/2010;

2. **i concorrenti italiani e quelli esteri in possesso di qualifica SOA** provano, ai sensi di quanto previsto all'art. 84 comma 1 D.lgs. 50/2016 il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC ("qualifica SOA");
 - a. **i concorrenti esteri che non posseggano la qualifica SOA** presentano la documentazione richiesta per il soddisfacimento dei requisiti di cui sopra, conformemente alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti, con traduzione giurata in lingua italiana che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre, conformemente a quanto disposto agli artt. 62 D.P.R. 207/2020 e 45 comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016.
3. alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile e, pertanto, nel seguito verranno assimilati a tale forma di partecipazione, ove non diversamente specificato;
4. per i raggruppamenti temporanei i consorzi ordinari e gli altri soggetti ex lege assimilati ai raggruppamenti, **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento, ai sensi di quanto previsto all'art. 92 comma 2 D.P.R. 207/2010.
 Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.
 Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.
 I lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
5. per i raggruppamenti temporanei i consorzi ordinari e gli altri soggetti ex lege assimilati ai raggruppamenti, **di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente, ai sensi di quanto previsto all'art. 92 comma 3 D.P.R. 207/2010.
 Nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.
 I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria.
 Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
6. per i consorzi stabili i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

La banca dati AVCPass, istituita presso ANAC, verrà utilizzata per la comprova dei requisiti.

7.3 REQUISITI SPECIALI DI ESECUZIONE

Si rappresenta che in relazione ad alcune specifiche attività previste nell'appalto, individuate e disciplinate dal Capitolato Speciale e dagli elaborati progettuali posti a base di gara, è richiesta

necessariamente l'iscrizione agli appositi albi previsti dalla vigente normativa, nelle pertinenti categorie e/o classifiche. Tali attività consistono nella bonifica bellica per le quali l'esecutore dovrà risultare iscritto all'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni bellici inesplosi e attività di gestione rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'effettivo possesso dei requisiti di cui sopra, direttamente in capo al concorrente, ovvero tramite subappaltatori/subaffidatari, sarà verificato al momento dell'esecuzione delle specifiche attività.

8 | **AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016, nei modi e con i limiti previsti da tale disposizione, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, esplicitati al precedente art. 7.2 lett. B del presente Disciplinare, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti ("ausiliari"), anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89 c.11 del D.Lgs. 50/2016, anche le opere di categoria OS21 possono costituire oggetto di avvalimento, in quanto non superano il limite del 10% dell'importo totale dei lavori.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83, comma 1, lett. a), esplicitati ai precedenti artt. 7.1 e 7.2 lett. A.

Il concorrente ed i suoi ausiliari saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli ausiliari devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché delle dichiarazioni integrative di cui al successivo art. 14.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliari. Gli ausiliari non possono avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 D.Lgs. 50/2016, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliario presti avvalimento per più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia l'ausiliario che il concorrente che si avvale dei suoi requisiti.

L'ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e della disciplina del subappalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 D.Lgs. 50/2016.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 D.Lgs. 50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, la Commissione o il Seggio di Gara comunica tale esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliario subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE del nuovo ausiliario e la dichiarazione integrativa di cui al successivo art. 12.3, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Non è sanabile - e quindi

è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si ribadisce che anche le imprese ausiliarie di cui si chiede l'avvalimento devono necessariamente compilare il DGUE ed i moduli integrativi di cui al successivo art. 12.1 del presente Disciplinare, che dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa di gara unitamente a:

- dichiarazione con cui il concorrente indica specificamente i requisiti di partecipazione per i quali il concorrente chiede l'avvalimento ed indica l'ausiliario, specificandone i dati (denominazione, sede legale, codice fiscale e partita iva, recapiti telefonici, indirizzo pec e-mail ordinaria);
- dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'ausiliario, relativa al possesso dei requisiti oggetto di avvalimento;
- dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ausiliario, con cui si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie (dandone dettagliata descrizione) di cui è carente il concorrente ed attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara a nessun diverso titolo;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte.

Anche le imprese ausiliarie devono generare il PassOE, come precisato nelle relative FAQ AVCpass.

9	SUBAPPALTO
----------	-------------------

In conformità alle previsioni sancite dall'art. 105 c. 2 D.Lgs 50/16 e dalla Legge 55/2019, avuto riguardo delle attività che formano l'oggetto del presente appalto, della tipologia delle lavorazioni previste, della loro quantità, nonché delle caratteristiche del sito nelle quali le stesse dovranno essere svolte e valutati, rispetto ai suddetti elementi, gli effetti del possibile affidamento a terzi di parte delle lavorazioni in termini di:

- efficacia nel coordinamento operativo fra le imprese coinvolte;
- rispetto della produzione attesa nel programma lavori;
- mantenimento del livello qualitativo dell'opera;
- possibilità del controllo dei requisiti tecnico/prestazionali delle imprese operanti;
- garanzia in termini di coordinamento alla sicurezza;

l'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori non potrà eccedere complessivamente la soglia del 40% dell'importo contrattuale e sarà comunque sempre subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante e al rispetto delle disposizioni di cui all'art 105 del D.Lgs 50/2016.

Con riferimento all'art. 105 c.5 del D.Lgs. 50/2016, anche le opere di categoria OS21 sono subappaltabili senza specifiche limitazioni in relazione alle categorie "S.I.O.S." di cui al D.M. 248/2016, in quanto non superano il limite del 10% dell'importo totale dei lavori.

I concorrenti devono indicare nella modulistica di gara tutte le prestazioni che intendono subappaltare. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, salvo i casi tassativamente previsti all'art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno infatti effettuati dall'Aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere a Sviluppo Genova S.p.A., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,

copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Affidatario.

10 | GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016 è richiesta, in sede di gara una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara, efficace per 12 mesi (365 giorni), pari al periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.

Tale garanzia dovrà, altresì, essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione ai lavori oggetto dell'Appalto. Tale disposizione, ex art. 93 comma 8 D.Lgs. 50/2016, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 93 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, la citata garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Si rimanda a quanto previsto all'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 per quanto riguarda il calcolo di eventuali riduzioni dell'importo e per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente articolo.

Si precisa che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva dovrà essere calcolata sull'importo risultante dalla riduzione precedente.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. La garanzia sarà inoltre escussa in caso di dichiarazioni mendaci rese in corso di gara.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) D.Lgs. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

11 | SOPRALLUOGO

È prevista la possibilità di effettuare un sopralluogo sulle aree di intervento, su richiesta degli operatori economici interessati da inviare a Sviluppo Genova S.p.A. a mezzo PEC.

Tale sopralluogo è espressamente previsto come facoltativo. La mancata esecuzione del sopralluogo, dunque, non è ostativa alla partecipazione alla presente procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni 16/07/2020 e 23/07/2020, in entrambe le occasioni alle ore 10:00.

Si precisa che, ai fini dell'espletamento del sopralluogo, e a soli fini organizzativi, occorre prenotarsi inviando una richiesta esclusivamente via PEC all'indirizzo sviluppo@pec.it, indicando i seguenti dati:

- data del sopralluogo a cui si chiede di partecipare (**una sola** fra quelle sopra indicate);
- nominativo del concorrente, recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Le eventuali richieste di sopralluogo dovranno pervenire entro le ore le 17:00 del giorno precedente a quello dell'appuntamento prescelto.

Si precisa che nei confronti di tale prenotazione, la Stazione Appaltante potrà non dare alcun riscontro.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da diverso soggetto da questi delegato in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il potere di rappresentare l'operatore economico deve risultare da idonea documentazione (ad es. certificato o visura camerale, procura notarile o delega scritta con allegata documentazione attestante il possesso dei relativi poteri da parte del delegante).

A tutela della concorrenza è vietato ad uno stesso concorrente di partecipare a più di un sopralluogo e ad una stessa persona fisica di partecipare a più di un sopralluogo in rappresentanza di diversi concorrenti.

L'appuntamento per il sopralluogo, alle date e alle ore sopra indicate, è fissato presso il giardino posto davanti all'ingresso di villa Bombrini a Genova Cornigliano, via Ludovico Antonio Muratori, 5.

Si rammenta l'obbligo ai partecipanti al sopralluogo di attenersi alle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus Covid 19 eventualmente vigenti alla data di effettuazione del sopralluogo medesimo.

Dell'eventuale espletamento del sopralluogo verrà rilasciata attestazione scritta.

Sviluppo Genova S.p.A. si riserva di ritenere automaticamente rigettate le richieste di sopralluogo ricevute oltre i termini sopra stabiliti e di non darvi riscontro alcuno.

12	CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
-----------	---

La selezione della migliore offerta, in accordo con quanto previsto all'art. 95 comma 3 lett. b) D.Lgs 50/2016 avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ai seguenti elementi di valutazione:

OFFERTA ECONOMICA

E ribasso percentuale sull'importo lavori soggetto a ribasso punteggio massimo **30/100**

OFFERTA TECNICA

T qualità dell'offerta tecnica presentata punteggio massimo **70/100**

La qualità dell'offerta tecnica presentata verrà valutata in base ai seguenti elementi:

Elemento		Punteggio massimo
T.1	Durabilità dell'opera	45/100
T.2	Riduzione dell'impatto ambientale dell'opera e del processo realizzativo	25/100
	Totale	70/100

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata **secondo il metodo aggregativo-compensatore** in base alla formula ivi esplicata, ovvero:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio massimo relativo all'elemento (i);

V(a)_i = coefficiente, variabile tra zero ed uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i);

∑_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i saranno determinati:

- a) **per l'elemento di valutazione di natura quantitativa E**, attraverso il metodo cosiddetto bilineare, in base alla seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,85 (parametro regolatore)

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

- b) **per ognuno degli elementi di valutazione di natura qualitativa T.1 e T.2**, attraverso l'attribuzione da parte dei commissari di coefficienti discrezionali, che avverrà nella seguente modalità:
- i. ogni commissario procederà ad attribuire, per ogni concorrente, un coefficiente, variabile fra zero e uno, secondo i criteri sotto riportati;
 - ii. al termine dell'attribuzione dei coefficienti da parte di ogni commissario, si procederà a calcolare, per ogni concorrente, la media dei coefficienti attribuitigli da parte dei commissari;
 - iii. si procederà quindi a riparametrare le medie dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, attribuendo il coefficiente pari ad 1 (uno) all'offerta che avrà ottenuto la media più alta e assegnando alle altre offerte un coefficiente proporzionale linearmente decrescente.

L'attribuzione, da parte di ciascun commissario, dei coefficienti variabili fra zero e uno di cui al precedente punto i. avverrà nel seguente modo:

Per l'elemento di valutazione T.1

Ogni commissario esaminerà la relazione che costituisce la documentazione inerente all'offerta tecnica – i cui contenuti sono illustrati al successivo punto 14.2 del presente Disciplinare – relativamente al primo capitolo “Durabilità dell’opera”.

La valutazione avverrà attribuendo discrezionalmente un punteggio – anche non intero (cioè con decimali) – variabile all'interno del range riportato fra parentesi, ai seguenti contenuti, sulla base degli aspetti prestazionali offerti e del loro approfondimento sotto il profilo tecnico:

- A. miglioramento della durabilità dei calcestruzzi [0 – 25];
- B. miglioramento della protezione delle armature [0 – 12];
- C. miglioramento della durabilità delle pavimentazioni e dei componenti della piattaforma stradale [0 – 13];
- D. miglioramento di altri materiali/elementi/componenti dell’opera [0 – 30];
- E. adozione di modalità esecutive che assicurino la miglior esecuzione delle lavorazioni e quindi la maggior durabilità [0 – 20].

Si procederà quindi a sommare i punteggi attribuiti ai suddetti contenuti e a dividere il risultato ottenuto per cento, arrotondando alla terza cifra decimale, ottenendo così, per l’offerta esaminata, il coefficiente, variabile fra zero e uno, relativo all’elemento T.1.

Per l'elemento di valutazione T.2

Ogni commissario esaminerà la relazione che costituisce la documentazione inerente all'offerta tecnica – i cui contenuti sono illustrati al successivo punto 14.2 del presente Disciplinare – relativamente al secondo capitolo “Riduzione dell’impatto ambientale dell’opera e del processo realizzativo”.

La valutazione avverrà attribuendo discrezionalmente un punteggio – anche non intero (cioè con decimali) – variabile all'interno del range riportato fra parentesi, ai seguenti contenuti, sulla base della loro efficacia in termini di minimizzazione dell’impatto dell’opera o del suo processo realizzativo:

- A. utilizzo prodotti/materiali/processi con ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita e/o utilizzo di materiali/componenti derivanti da materie prime rinnovabili [0 – 40];
- B. accorgimenti, dotazioni di cantiere e processi per minimizzare l’impatto del cantiere sotto il profilo della qualità dell’aria (atmosfera e polveri) [0 – 30];
- C. accorgimenti, dotazioni di cantiere e processi per minimizzare l’impatto del cantiere sotto il profilo del contenimento del rumore [0 – 20];
- D. proposte atte a compensare gli impatti non minimizzabili [0 – 10];

Si procederà quindi a sommare i punteggi attribuiti ai suddetti aspetti e a dividere il risultato ottenuto per 100 (cento), arrotondando alla terza cifra decimale, ottenendo così, per l’offerta esaminata, il coefficiente, variabile fra zero e uno, relativo all’elemento T.2.

Si precisa quanto segue:

1. la mancata presentazione di proposte relative ad uno o più degli elementi costituenti l’offerta tecnica non determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara, ma gli verrà assegnato, per tale/i elemento/i, un coefficiente pari a 0 (zero);

2. nel caso in cui le proposte migliorative presentate da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative, oppure configurino una vera e propria variante al progetto posto a base di gara (risultando pertanto non accettabili), o siano giudicate totalmente inammissibili rispetto ai contenuti degli elementi richiesti, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara, ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici come sopra indicato. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inammissibili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto esecutivo posto a base di gara, senza che ciò assuma alcuna rilevanza rispetto all'offerta economica dell'aggiudicatario. La commissione giudicatrice, ai fini di quanto prima previsto, ne darà atto nei verbali delle sedute riservate.

Si precisa, infine, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi degli elementi di valutazione tecnici ed economici, se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, nel suo complesso (T.1 + T.2), il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica (70 punti), verrà effettuata la c.d. riparametrazione dei punteggi, assegnando il peso totale dell'offerta tecnica (70 punti) all'offerta che avrà ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il ribasso economico maggiore (elemento E). Qualora anche i ribassi economici dovessero essere uguali, l'aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio pubblico.

13 VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

Il R.U.P. procede a valutare la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia quelli relativi all'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, ai sensi dell'art. 97 comma 3 D.Lgs. 50/2016.

Conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", ai fini della determinazione delle soglie di anomalia si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle riparametrazioni previste.

La Stazione Appaltante, a prescindere dalle ipotesi sopra citate, si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 1 D.Lgs. 50/2016.

La valutazione di congruità avverrà ai sensi dell'art. 97 commi 4, 5, 6 e 7 D.Lgs. 50/2016.

Il R.U.P., se del caso, potrà avvalersi del supporto del consulente del lavoro di Sviluppo Genova S.p.A. per gli aspetti legati al costo della manodopera.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla contemporanea verifica di tutte le offerte sospette di anomalia, come sopra individuate.

Il R.U.P. esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e può richiedere precisazioni ed integrazioni, anche a più riprese. Ove ritenga le giustificazioni ricevute non sufficienti ad escludere l'anomalia, egli può inoltre chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il R.U.P. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 D.Lgs. 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

14 | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE OFFERTE

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire a Sviluppo Genova S.p.A., **tassativamente**, entro le ore 17.30 del giorno **04/08/2020 esclusivamente** tramite la piattaforma telematica di cui al precedente art. 1.

Eventuali offerte ricevute tramite strumenti diversi da tale piattaforma (ad es. PEC, raccomandata, corriere, ecc.) non saranno ammesse alla procedura di gara e, a tutti gli effetti, verranno considerate come non ricevute.

È onere dei concorrenti avviare e concludere per tempo, e con la necessaria diligenza e precauzione, le operazioni di caricamento in piattaforma ed invio delle offerte, anche in considerazione di possibili disfunzioni dei sistemi di connettività impiegati, che comunque sono a rischio esclusivo dei concorrenti.

Il corretto e completo inserimento di tutta la documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio degli offerenti. **Trascorso il termine fissato per la ricezione, la citata piattaforma telematica non consentirà più la trasmissione di ulteriore documentazione** (eccetto ovviamente quanto eventualmente richiesto in sede di soccorso istruttorio).

Tutta la documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, salvo ove diversamente previsto, dovrà essere:

- prodotta in formato pdf (inteso in senso ampio, da includere anche pdf firmati digitalmente come p7m);
- sottoscritta digitalmente, con firma digitale in corso di validità, da parte dei legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico (in tal caso dovrà essere prodotta la relativa procura);
- resa e sottoscritta da tutti gli operatori economici coinvolti, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da trasmettere esclusivamente tramite piattaforma telematica è ripartita in tre sezioni, ovvero:

- **“Documentazione amministrativa”**
- **“Offerta tecnica”**
- **“Offerta economica”**

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

14.1 | DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno della documentazione amministrativa, tramite piattaforma telematica dovranno essere, a pena di esclusione, caricati i seguenti documenti:

1. **domanda di partecipazione alla gara**, resa compilando il Modulo A disponibile nella documentazione di gara, che integra e completa il presente Disciplinare.

Si precisa che:

- la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le precisazioni sotto esposte, dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore.
Il potere di rappresentanza del sottoscrittore dovrà essere dichiarato nel DGUE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (è possibile presentare sottoscrivere un unico documento da

parte di tutti i componenti o, in alternativa, presentare distinti documenti sottoscritti rispettivamente da ciascuno dei componenti);

- nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

2. **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, come indicato dall'art. 85 del Codice e secondo le linee guida espresse dalla Circolare n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente, dai seguenti soggetti:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o da diverso soggetto munito di idonei poteri;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (ogni operatore economico dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il proprio DGUE);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Il DGUE è presentato, nel caso di avalimento, oltre che dal concorrente, da ciascuna impresa ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, all'occorrenza tramite apposito DGUE.

Il DGUE dovrà essere redatto conformemente alle seguenti indicazioni:

- **Parte I** – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
- **Parte II** – Informazioni sull'operatore economico
I concorrenti devono rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella presente Parte gli operatori che dispongano di qualificazione SOA dovranno dichiararne il possesso mediante compilazione del corrispondente punto.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

I concorrenti devono indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

I concorrenti, per ciascun ausiliario dovranno allegare:

- a. DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dall'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 D.Lgs. 50/2016, sottoscritta digitalmente dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c. dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 89, comma 7 D.Lgs. 50/2016, sottoscritta digitalmente dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d. contratto di avvalimento, con sottoscrizione digitale dell'ausiliario e del concorrente, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 D.Lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, dovrà essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

I concorrenti, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, devono indicare tutte le attività, o parti di attività, che si riservano di subappaltare.

- **Parte III – Motivi di esclusione**

I concorrenti devono dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 5.1 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

- **Parte IV – Criteri di selezione**

I concorrenti devono dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 7.2. lett. A del presente disciplinare;
- b) non è richiesta la compilazione della sezione B;
- c) non è richiesta la compilazione della sezione C;
- d) la sezione D per dichiarare, eventualmente, il possesso di certificazioni di sistemi di garanzia della qualità o di altre certificazioni previste all'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016.

- **Parte VI – Dichiarazioni finali**

I concorrenti devono rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si ribadisce che il DGUE deve essere compilato per quanto di competenza e sottoscritto digitalmente anche da tutti gli eventuali operatori economici ausiliari e, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, dalle imprese esecutrice indicate dal consorzio.

3. **dichiarazione integrativa**, resa compilando il **Modulo B** disponibile nella documentazione di gara, che integra e completa il presente Disciplinare.

Nella predetta dichiarazione dovranno essere indicati tutti i soggetti che ricoprono cariche rilevanti ex art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016, nonché i soggetti cessati da tali cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura di gara.

Si precisa che:

- la dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente, con le precisazioni sotto esposte, dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore. Il potere di rappresentanza del sottoscrittore dovrà essere dichiarato nel DGUE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del consorzio medesimo o da un procuratore;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Si ribadisce che il Modulo B deve essere compilato per quanto di competenza e sottoscritto digitalmente anche da tutti gli eventuali operatori economici ausiliari e, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, dalle imprese esecutrice indicate dal consorzio.

4. **PassOE** di cui all'art. 2, c. 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP. **Si ribadisce che, come precisato nelle relative FAQ AVCPass, anche le eventuali imprese ausiliarie**

e, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, le imprese consorziate esecutrici devono essere incluse nel PassOE del concorrente;

5. **Garanzia provvisoria** di cui al precedente art. 10, unitamente alla documentazione a giustificazione delle eventuali riduzioni percentuali. Tale garanzia dovrà essere sottoscritta digitalmente dal concorrente e dal garante.

14.2	OFFERTA TECNICA
-------------	------------------------

La documentazione relativa all'offerta tecnica del concorrente sarà costituita da una relazione denominata "**Offerta tecnica**", da caricare sulla piattaforma telematica.

Detto documento dovrà illustrare una proposta contenente soluzioni finalizzate ad apportare migliorie alle opere previste in appalto e al loro processo di realizzazione. Le soluzioni proposte dal concorrente dovranno risultare non inferiori, dal punto di vista tecnico-prestazionale, a quanto previsto dal progetto esecutivo posto a base di gara.

La proposta offerta dal concorrente:

- dovrà essere unica, chiara, non potrà far riferimento ad opzioni e non potrà determinare un aumento del costo posto a base di gara;
- non potrà configurare una variante progettuale, ma dovrà limitarsi a migliorie complementari e strumentali, finalizzate al miglioramento dell'intervento nel rispetto dell'impostazione del progetto esecutivo posto a base di gara;
- non dovrà recare cambiamenti alle impostazioni progettuali dell'opera posta a base di gara che comportino modifiche di tracciato, forma, geometria dei manufatti previsti nel progetto esecutivo o che richiedano nuove approvazioni edilizie/urbanistiche e/o ambientali, o che modifichino le prescrizioni impartite dagli Enti competenti in sede di approvazione del progetto.

Non saranno prese in considerazione, pertanto, proposte che non risponderanno ai vincoli sopra indicati.

La relazione, da redigersi con carattere non inferiore a corpo 11 e interlinea singola, nel suo complesso non potrà eccedere le **15 facciate totali**. Eventuali contenuti eccedenti il limite dimensionale di 15 facciate non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. Dal conteggio delle facciate sono escluse: la copertina (e, se presente, la facciata bianca nel retro), eventuali indici e la documentazione a corredo indicata nel seguito.

La relazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione a corredo:

- documentazione tecnica (es. schede prodotti, specifiche prestazionali, ecc.) relativa alle migliorie presentate;
- opportuna documentazione progettuale, illustrativa delle soluzioni migliorative proposte dal concorrente, redatta a livello di progettazione esecutiva.

La relazione dovrà essere suddivisa in **due capitoli distinti** relativi rispettivamente agli elementi di valutazione **T.1 (Durabilità dell'opera)** e **T.2 (Riduzione dell'impatto ambientale dell'opera e del processo realizzativo)** richiamati all'art. 12 del presente Disciplinare e il cui contenuto viene esplicitato nel seguito.

T.1 – Durabilità dell'opera

Il concorrente dovrà proporre, in uno specifico capitolo, l'adozione di soluzioni, in termini di materiali da impiegare, e/o di trattamenti, e/o di modalità esecutive dei lavori, al fine di assicurare, rispetto a quanto previsto a progetto, una maggiore durabilità dell'opera, tenendo

conto delle caratteristiche del sito di intervento, delle lavorazioni previste, della geometria dell'opera e della sua interrelazione con l'ambiente circostante, con il sottosuolo, con la falda e con il torrente. A titolo esemplificativo, potranno essere proposti materiali, trattamenti, modalità esecutive che consentano di aumentare la performance rispetto alla protezione da fenomeni di corrosione, di infiltrazione, di usura, o che agevolino la miglior esecuzione delle lavorazioni con il fine di assicurarne la miglior riuscita e dunque la maggior durabilità, o che permettano di agevolare il controllo, nel tempo, dei fenomeni di degrado.

Ai fini della valutazione del contenuto dell'offerta del concorrente relativamente a questo elemento, si rimanda a quanto indicato al capitolo 12 del presente Disciplinare.

T.2 – Riduzione dell'impatto ambientale dell'opera e del processo realizzativo

Il concorrente dovrà illustrare, in uno specifico capitolo, l'insieme delle misure che intenderà proporre finalizzate alla mitigazione dell'impatto ambientale delle opere oggetto dell'appalto e del processo di realizzazione delle stesse. A titolo esemplificativo, per quanto attiene alle opere potranno essere proposti prodotti/materiali/processi che presentino un ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita o l'utilizzo di materiali/componenti derivanti da materie prime rinnovabili. Per quanto riguarda il processo di realizzazione, potrà essere proposta l'adozione di dispositivi/accorgimenti/procedure finalizzati alla riduzione delle emissioni nelle aree circostanti di polvere, alla minimizzazione delle emissioni di gas climalteranti ed elementi inquinanti nei confronti della componente aria, al contenimento del rumore, alla compensazione degli impatti non minimizzabili sul clima attraverso lo sviluppo, ad esempio, di progetti CDM (Clean Development Mechanism) e/o JI (Joint Implementation, ovvero eventuale partecipazione a un carbon fund).

Ai fini della valutazione del contenuto dell'offerta del concorrente relativamente a questo elemento, si rimanda a quanto indicato al capitolo 12 del presente Disciplinare.

Si rammenta che le migliorie proposte dall'aggiudicatario nella propria offerta tecnica che saranno accettate dalla Stazione Appaltante, vincoleranno l'aggiudicatario medesimo, in sede esecutiva, ad adempiere al contratto in conformità alle predette migliorie, senza che per le stesse l'aggiudicatario possa vantare ulteriori compensi rispetto all'importo a corpo offerto in sede di gara.

14.3 OFFERTA ECONOMICA

Tramite piattaforma telematica dovrà essere caricato, a pena di esclusione, il documento che compone l'offerta economica, ovvero la dichiarazione di offerta, redatta utilizzando il documento **“Lista delle lavorazioni e forniture”**, completata in ogni sua parte in base alla quale sono determinati il prezzo globale offerto, esplicitando, ex art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara.

La “Lista delle lavorazioni e forniture” è composta da nove colonne, indicate in numero romano. Nella colonna I sono riportati il numero progressivo della voce e il corrispondente codice. Nella colonna II è riportata la descrizione di ciascuna voce. Nella colonna III è riportata l'unità di misura di ciascuna voce. Nella colonna IV è riportata la quantità complessiva di ciascuna voce.

Nelle colonne V e VI il concorrente dovrà indicare il prezzo unitario offerto per ciascuna voce di cui alla colonna II, rispettivamente in cifre (nella colonna V) e in lettere (nella colonna VI).

Nella colonna VII il concorrente dovrà indicare per ciascuna voce, in cifre, l'importo, ricompreso nel prezzo offerto di cui alle colonne V e VI, relativo agli oneri aziendali concernenti l'adempimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nella colonna VIII il concorrente dovrà indicare per ciascuna voce, in cifre, l'importo, ricompreso nel prezzo offerto di cui alle colonne V e VI, relativo ai costi della manodopera.

Nella colonna IX il concorrente dovrà riportare per ciascuna voce, in cifre, l'importo derivante dal prodotto fra il prezzo unitario offerto nella colonna VI e la quantità riportata nella colonna IV.

Il prezzo complessivo offerto, ottenuto sommando tutti gli importi riportati nella colonna IX, dovrà essere indicato dal concorrente in calce al documento, nelle righe "A" (in cifre e in lettere).

Nella riga "B", in calce al documento, il concorrente dovrà riportare l'importo complessivo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ricavato sommando gli importi complessivi, per ogni voce, ottenuti moltiplicando le quantità (colonna IV) per il corrispondente importo unitario (colonna VII).

Nella riga "C", in calce al documento, il concorrente dovrà riportare l'importo complessivo del costo della manodopera, ricavato sommando gli importi complessivi, per ogni voce, ottenuti moltiplicando le quantità (colonna IV) per il corrispondente importo unitario (colonna VIII).

Il ribasso dell'importo complessivo offerto (riga "A") rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso (già indicato nella riga "I"), dovrà essere indicato dal concorrente alle righe "R" (in cifre e in lettere).

In caso di discordanza fra l'importo complessivo offerto ed il ribasso percentuale, prevale il ribasso percentuale.

In caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in cifre ed il ribasso percentuale indicato in lettere, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella "Lista delle lavorazioni forniture". In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad aumentare o ridurre le quantità che valuti carenti o eccessive e/o ad inserire, se ritenuto necessario, righe relative a voci – con le relative quantità – che ritenga mancanti, da compilare nelle medesime modalità sopra descritte, alle quali applicherà i prezzi unitari che ritiene offrire.

Alla luce di tale disposizione, anche in relazione al contenuto della propria offerta tecnica, si precisa che, qualora il concorrente intendesse modificare/integrare le voci/quantità riportate nella Lista, dovrà attenersi alle seguenti regole:

- se vorrà ridurre o aumentare quantità di voci già presenti nella lista, dovrà apportare la correzione direttamente sulla Lista, in modo che risultino leggibili sia la parte eliminata/modificata, sia la correzione apportata;
- se vorrà aggiungere nuove voci, dovrà:
 - i) compilare e sottoscrivere uno o più fogli aggiuntivi (numerati sequenzialmente, se più d'uno, in modo che su ciascuno siano riportati il numero progressivo di pagina e il totale delle pagine), come da modello messo a disposizione nella documentazione di gara, avente la medesima strutturazione della Lista, avendo cura di compilare tutte le colonne con le medesime regole elencate per la compilazione della Lista;
 - ii) nella Lista fornita con la documentazione di gara, in fondo alla stessa, ma prima dei totali, inserire un rinvio a tale/i foglio/i aggiuntivo/i;
 - iii) tenere conto anche dell'importo delle voci inserite nel/nei foglio/i aggiuntivo/i nel calcolo del totale offerto (riga A), di quello degli oneri aziendali concernenti l'adempimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (riga B), di quello dei costi della manodopera (riga C), nonché nel ribasso (riga R) rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso;
 - iv) il/i foglio/i aggiuntivo/i dovrà/anno essere aggregato/i alla lista e costituire, pertanto, unitamente a questa, un unico documento.

Resta in ogni caso inteso che a qualunque modifica o integrazione apportata alla Lista delle lavorazioni e forniture dovrà essere data evidenza visiva diretta, in modo che risultino leggibili sia le parti modificate sia quelle oggetto di integrazione.

Si precisa che:

- nel caso in cui nel ribasso offerto espresso nella Lista delle lavorazioni e forniture fossero indicati più decimali, la Stazione Appaltante procede automaticamente a prendere solo in considerazione le prime tre cifre dopo la virgola, troncando le cifre decimali successive;
- il potere di rappresentanza del sottoscrittore dovrà essere dichiarato nel DGUE.

Si precisa inoltre che **a pena di esclusione** il documento deve essere sottoscritto digitalmente:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o diverso soggetto munito di idonei poteri;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

La Stazione Appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procederà alla verifica dei conteggi delle voci di prezzo, tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma.

In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, prevarrà quest'ultimo e tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario, come sopra eventualmente rettificati, costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali ai fini ed agli effetti di quanto in merito previsto dal Capitolato speciale d'Appalto.

Si precisa che **verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15 | SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, nonché di quelle indicate espressamente come causa di esclusione non sanabile possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e della dichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, comunque non superiore a dieci giorni, perché **a pena di esclusione** siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ogni eventuale richiesta di integrazione della documentazione ricevuta verrà formulata dalla Stazione Appaltante ai concorrenti interessati tramite la piattaforma telematica di cui al precedente art. 1.

Allo stesso modo i concorrenti dovranno, **a pena di esclusione**, produrre la documentazione richiesta caricandola sulla citata piattaforma telematica entro la data e l'orario stabiliti nella richiesta. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara.

16 | COMMISSIONE DI GARA

La Stazione Appaltante procederà a nominare, ai sensi di legge, la Commissione di Gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In capo ai commissari non sussistono cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 D.Lgs. 50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La Stazione Appaltante pubblicherà sulla piattaforma telematica di cui al precedente art. 1 e sul proprio sito internet <http://www.sviluppogenova.com> nella sezione Bandi & Gare / Lavori i curricula dei commissari, ai sensi dell'art. 29, comma 1 D.Lgs. 50/2016.

17 | SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il giorno 05/08/2020 alle ore 10:00 presso la sede della Stazione Appaltante Sviluppo Genova S.p.A. in via San Giorgio 1 - Genova, **in seduta pubblica**, il RUP procederà a verificare la tempestiva trasmissione nelle modalità previste dal presente disciplinare della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

È già fissata, inoltre una seconda seduta pubblica il giorno 06/08/2020 alle ore 10:00, per l'eventuale prosieguo della verifica della documentazione amministrativa e/o le diverse necessarie operazioni di gara.

Le eventuali sedute pubbliche ulteriori rispetto a quelle sopra indicate verranno fissate in corso di gara e ne verrà dato un congruo preavviso ai partecipanti tramite piattaforma telematica, pari ad almeno tre giorni lavorativi prima della nuova data fissata.

L'aggiornamento della seduta all'interno della medesima giornata verrà comunicato, dandone atto a verbale, direttamente ai presenti.

L'accesso agli uffici di Sviluppo Genova S.p.A., ove si terranno fisicamente le sedute pubbliche, potrà essere precluso in relazione alla possibile evoluzione della situazione emergenziale legata al virus COVID-19, come anche confermato dalla Delibera ANAC n. 312/2020. In tal caso si provvederà a dare preventiva comunicazione, chiarendo le modalità di partecipazione da remoto. In tutti i casi i concorrenti possono comunque seguire le operazioni di gara attraverso la piattaforma telematica indicata al precedente art. 1.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di Gara, **in seduta pubblica**, procederà a visionare l'offerta tecnica dal punto di vista estrinseco e formale, per verificare esclusivamente la presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

I concorrenti potranno anche seguire l'avanzamento delle sedute pubbliche tramite la piattaforma telematica di cui al precedente art. 1.

Si precisa espressamente che:

- tramite piattaforma non sarà possibile visualizzare il contenuto della documentazione presentata dai concorrenti, ma unicamente il nome dei rispettivi file e lo stato di approvazione da parte della Stazione Appaltante (ad es. "approvato");
- la partecipazione alle sedute tramite piattaforma verrà considerata a tutti gli effetti come informale e pertanto non ne verrà dato atto a verbale;
- per quanto riguarda lo strumento di chat presente nella piattaforma telematica:
 - l'eventuale uso della chat non costituisce valido strumento di presentazione di quesiti o richieste;

- quanto comunicato via chat dagli operatori economici non verrà riportato a verbale, salvo che la Stazione Appaltante non ritenga di procedere diversamente;
- la Stazione Appaltante si riserva di non dare riscontro a quanto eventualmente comunicato via chat dagli operatori economici;
- la chat è pubblica, per cui la Stazione Appaltante e tutti gli operatori collegati visualizzeranno in tempo reale quanto ivi comunicato.

In una o più sedute riservate, la Commissione di Gara procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti per i quali il RUP, nella precedente fase di gara, ha pronunciato il provvedimento di ammissione e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare

La Stazione Appaltante darà notizia a tutti gli offerenti ammessi, tramite piattaforma telematica almeno tre giorni lavorativi prima della nuova data fissata, della data della successiva **seduta pubblica** nel corso della quale la Commissione di Gara comunicherà la graduatoria relativa ai punteggi ottenuti dall'esame delle offerte tecniche.

Nel corso della stessa seduta pubblica sopra citata, la Commissione di Gara procederà all'esame della documentazione inerente all'offerta economica, eseguirà i calcoli dei relativi punteggi secondo le previsioni sancite dal Disciplinare di Gara e il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti, redigendo, infine, la relativa graduatoria.

Qualora fosse necessario procedere alla verifica di congruità di una o più offerte, il R.U.P. procede in tal senso. La verifica di congruità verrà espletata in sede riservata e verranno resi noti gli esiti durante la **successiva seduta pubblica**, convocata con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, in occasione della quale la Commissione di Gara provvederà a formulare proposta di aggiudicazione.

Nel caso non si configurassero offerte sospette di anomalia, la Commissione di Gara procederà direttamente a formulare proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione definitiva verrà disposta, in caso di esito favorevole delle opportune verifiche, dalla Stazione Appaltante e sarà comunicata a tutti i concorrenti ammessi tramite piattaforma telematica.

18 | COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avverranno esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al precedente art. 1.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti che dovranno essere formulati in lingua italiana, da inoltrare alla Stazione Appaltante esclusivamente tramite la citata piattaforma telematica.

Il termine per la presentazione dei quesiti tramite piattaforma telematica è fissato al 27/07/2020 ore 17:30. Eventuali quesiti successivi al predetto termine potranno essere inoltrati all'indirizzo pec sviluppopgenova@pec.it, tuttavia per i medesimi non si garantisce risposta.

Le risposte a tutte le richieste presentate tramite piattaforma telematica verranno fornite tramite la stessa entro il giorno **28/07/2020**. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla citata piattaforma telematica, all'interno delle FAQ.

Tutte le eventuali comunicazioni da parte di Sviluppo Genova S.p.A. si intendono regolarmente notificate a tutti gli operatori economici interessati mediante trasmissione, tramite piattaforma telematica, all'indirizzo PEC inserito dai concorrenti sulla piattaforma stessa.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente inserite in piattaforma.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione (ivi compreso anche l'esaurimento dello spazio di archiviazione della posta certificata del concorrente), dovranno essere

tempestivamente segnalati alla Stazione Appaltante. In mancanza, Sviluppo Genova S.p.A. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi stabili, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

19 | SPESE PER LE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE

Le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per le pubblicazioni del bando e dell'esito della presente gara, dovranno essere rimborsate dall'Aggiudicatario.

Tale rimborso dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni da apposita comunicazione di Sviluppo Genova in cui verrà indicato l'esatto ammontare, che, al mero fine di fornire un ordine di grandezza, si prevede che orientativamente sia pari ad € 10.000,00.

20 | ALTRE INFORMAZIONI

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

Sviluppo Genova S.p.A. potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti impedimenti tecnico amministrativi, ovvero per ragioni di pubblico interesse, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Sviluppo Genova S.p.A. si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Nel caso in cui, per eventi sopravvenuti, non fosse possibile per fatto di terzi avere la disponibilità materiale delle aree oggetto dell'appalto ovvero venisse meno, in tutto o in parte, il finanziamento già concesso, la Stazione Appaltante si riserva di non stipulare il contratto, anche dopo l'aggiudicazione definitiva, senza che né gli offerenti né l'aggiudicatario possano richiedere qualsivoglia indennizzo, risarcimento o rimborso.

La particolarità delle condizioni di esecuzione delle attività previste nell'appalto, per l'interferenza progettuale, autorizzativa ed esecutiva con le opere relative all'infrastrutturazione in sponda sinistra del torrente Polcevera, oggetto di distinto appalto, come meglio descritto diffusamente nel C.S.A., fa sì che, convenzionalmente, si deroghi, entro i limiti e le regole stabiliti nell'art. 7.5.2.2 del C.S.A., agli ordinari principi dell'appalto in tema di autonomia organizzativa, programmatica ed esecutiva dell'impresa esecutrice, di piena e costante disponibilità delle aree di lavorazione, di continuità dell'esecuzione.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto di appalto, dovrà fornire a Sviluppo Genova S.p.A.:

- garanzia definitiva ai sensi e con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 10.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'Aggiudicatario.
Si rimanda ai sopra citati articoli del Codice e del C.S.A. per una più completa descrizione della disciplina e dei contenuti di tale garanzia.
- polizze assicurative ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 di cui all'art. 10.3 del Capitolato Speciale d'Appalto

Si rimanda ai sopra citati articoli per una più completa descrizione della disciplina e dei contenuti di tale polizza assicurativa.

- atto di costituzione con mandato collettivo di rappresentanza del concorrente plurisoggettivo non ancora costituito (ad es. R.T.I.), nelle forme previste dalla legge.

La perdita dei requisiti autocertificati in sede di gara comporteranno la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto di Sviluppo Genova S.p.A. al risarcimento di ogni maggiore danno.

Il presente Disciplinare è volto a regolare in primo luogo gli aspetti procedurali del presente Appalto. Per quanto non espressamente disciplinato in questa sede, si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Bando di Gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 18/06/2020.

Genova, 18/06/2020